

CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO OGGETTO DEI PROCEDIMENTI DI RINNOVO

INDICAZIONI OPERATIVE

Le concessioni di suolo pubblico oggetto di rinnovo rilasciate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:

- **in scadenza il 31 dicembre 2020**
- e che **NON sono già state riassegnate** ai sensi dell'Intesa Stato Regioni del 2012 (Bandi ex Bolkestein)
- Sono **soggette a rinnovo con le modalità previste dalle Linee Guida Ministeriali**
- Sono **soggette a rinnovo con le modalità previste dalle Linee Guida Ministeriali anche le concessioni oggetto delle precedenti selezioni ma non riassegnate per le seguenti motivazioni: mancata presentazione della domanda, oppure per averla presentata tardivamente o con modalità non ammesse.**

Le concessioni con scadenza successiva al 31 dicembre 2020 mantengono validità fino al sopraggiungere della loro naturale scadenza. Ad esse, quindi, non si applicano le procedure di rinnovo.

Termini del procedimento

Il **procedimento di rinnovo** è **avviato d'ufficio dal Comune** sede delle aree pubbliche oggetto di concessione. **L'avvio del procedimento è comunicato al soggetto in favore del quale vanno rinnovate le concessioni**, cioè il titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea.

- **La comunicazione dell'avvio del procedimento è fatta in forma individuale;**
- **il Comune in alternativa può avviare il procedimento con la pubblicazione di un avviso pubblico all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.**

Il **titolare** dell'azienda deve comunicare al Comune:

- la ragione sociale o la denominazione sociale dell'impresa,
- il numero di P.IVA e di codice fiscale,
- gli estremi dei titoli abilitativi da rinnovare a suo favore,
- la C.C.I.A.A. presso la quale è iscritto quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo. Nei casi richiesti, anche i requisiti professionali rientrano tra gli elementi necessari al Comune per l'espletamento delle prescritte verifiche pertanto, se il comune non riesce a reperirli dai dati in suo possesso sono da comunicare.

Il titolare dell'azienda quando nello stesso mercato o nella stessa fiera è **titolare di più di due concessioni nell'ambito dello stesso settore merceologico**, nel caso di aree mercatale **con un numero di posteggi fino a 100**, oppure di **tre concessioni** nel caso di aree mercatali **con un numero di posteggi superiore a 100** deve **indicare le concessioni di cui chiede il rinnovo.**

- il **procedimento deve essere avviato entro il 31 dicembre 2020** e le **modalità e i termini, non inferiori ai 30 giorni**, con cui presentare la documentazione sono stabiliti dal Comune.
- In riferimento alle Linee Guida **La Regione ha stabilito che il termine massimo per il rilascio delle concessioni rinnovate è fissato al 30 giugno 2021** e gli operatori economici possono proseguire l'attività fino alla conclusione dei procedimenti stessi.

Requisiti

Il rinnovo delle concessioni è subordinato alla **verifica, al 31 dicembre 2020**, dei requisiti di:

- **onorabilità.**
- **professionalità**, (per i soli operatori del settore alimentare e della somministrazione).
- **iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva** per la tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo.
- **Durc: in Emilia Romagna il rilascio della nuova concessione è subordinato al possesso di un DURC regolare.**

In relazione alla data a cui occorre verificare il possesso dei requisiti prescritti, è prevista una deroga temporanea **solo per l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva** e solo in **due casi** specifici:

- 1) esistenza di una o più delle cause di grave impedimento di cui al punto 4 delle linee guida cioè:
 - malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e comunque prima del 31 dicembre 2020;
 - gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento e comunque prima del 31 dicembre 2020;
 - assistenza ai figli minori con handicap gravi;
 - successione mortis causa in corso di definizione;

in tal caso, il proprietario dell'azienda (qualora si tratti di una società di persone, le cause devono riguardare tutti i soci) presenta contestualmente alla comunicazione sopra citata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui specifica la/le causa/e di impedimento e si impegna ad effettuare la reiscrizione entro il 30 giugno 2021;

- 2) precedente integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni: in tal caso, il titolare della stessa, in luogo dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, presenta l'istanza per la reiscrizione secondo le norme vigenti, reiscrizione che poi dovrà perfezionarsi entro il 30 giugno 2021.

Nuove concessioni

I Comuni dopo avere effettuate le prescritte verifiche in esito al procedimento, **rilasciano un nuovo titolo con scadenza il 31 dicembre 2032.**

Il **nuovo titolo è rilasciato anche nelle more della reiscrizione ai registri camerali quale ditta attiva** nei casi di presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza di una o più cause di grave impedimento e contestuale impegno ad effettuare la reiscrizione entro il 30 giugno 2021, o di istanza di reiscrizione camerale nel caso in cui il titolare abbia ceduto in gestione a terzi l'azienda intestataria delle concessioni.

Nel caso di concessioni di posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, il rilascio del nuovo titolo è subordinato alla verifica della sussistenza e della regolarità del DURC; la nuova concessione è in ogni caso rilasciato anche ai soggetti che abbiano ottenuto la rateizzazione del debito contributivo.

Nel caso di concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, le presenze maturate con il precedente titolo partecipando alle spunte o alle fiere con assegnazione di posteggio in occasione di ciascuna singola manifestazione, sono trasferite sulla nuova concessione.

Contestualmente al rilascio dei nuovi titoli abilitativi, è previsto il ritiro, nella loro versione originale, dei titoli scaduti, a cura degli uffici che hanno provveduto al rinnovo degli stessi.